

IL CFS E L'ATTIVITA' A TUTELA DEL PAESAGGIO

Realtà, sogni ed incubi



LA REALTA': L'Art. 1 L n 36/ 2004

- Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e concorre nell'espletamento dei servizi di OP ai sensi della Ln 121/81, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane



La realtà: i beni tutelati paesaggisticamente: art.142 D.lgs.42/2004

1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice. 2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 141, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. 4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.



Il sogno: il piano paesaggistico art.143 comma 5

- Il piano puo' altresì individuare: a) le aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142, nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o della opportunità di valutare gli impatti su scala progettuale, richiede comunque il previo rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159; b) le aree, non oggetto di atti e provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali, invece, la realizzazione di opere ed interventi puo' avvenire sulla base della verifica della conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico, effettuata nell'ambito del procedimento inerente al titolo edilizio e con le modalità previste dalla relativa disciplina, e non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159; c) le aree significativamente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159.



Autorizzazione paesaggistica art 146 come modif.DL 83/2014

1 I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuto l'autorizzazione.. 3. (omissis). 4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o gli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.(omissis) L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio **medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato** 5. omissis. 6. omissis 7 omissis 8 omissis 9 **Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia rilasciato il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione**



La realtà: qualche volta non serve autorizzazione anche senza piano paesaggistico

L'autorizzazione paesaggistica non è necessaria nei seguenti casi (art. 149 del D.Lgs. 42/2004):

1. per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
2. per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agrosilvopastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
3. ***per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'art. 142, comma 1, lettera g, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.***



La realtà: il codice del paesaggio esonera dall'autorizzazione paesaggistica il cosiddetto taglio colturale

La disamina della legislazione forestale regionale evidenzia che il taglio colturale viene di solito identificato con le ordinarie tecniche della scienza selvicolturale quali:

I tagli di utilizzazione dei boschi cedui e di alto fusto, i tagli di sfollo, ripulitura e diradamento, i tagli fitosanitari e saltuari ed i tagli per l'apertura di piste di servizio necessarie per le attività forestali



In Piemonte la normativa forestale regionale che ha definito il “taglio colturale” è la seguente:

Art. 6 LR 4/2009

All. A Reg. Reg. n. 8/R 2011



Art. 6 LR 4/2009

L'art. 6 della L.R. Piemonte n. 4/2009 definisce come “interventi selvicolturali le operazioni in bosco previste dal regolamento forestale al termine delle quali l'uso del suolo è forestale”.

Tali interventi sono equiparati ai tagli colturali di cui all'art. 149, comma 1, lettera c) del D.Lgs. N. 42/2004.”



All. A Reg. Reg. n. 8/R 2011

L'incubo: il problema del taglio raso

Il regolamento regionale del Piemonte, approvato con D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011, prevede che ***“il taglio (raso) a buche può essere praticato per una superficie minima pari al 30 per cento dell'intero popolamento da sottoporre ad utilizzazione. La dimensione massima della singola buca è pari a 3.000 metri quadrati.*”**



Il divieto di taglio raso nella LR 4/2009: proviamo a liberarci dagli incubi

- Art. 20. (*Divieti e deroghe*)
- "1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del d.lgs. n. 227/2001 sono vietati:
- a) la conversione a ceduo dei boschi governati a fustaia, dei boschi a governo misto, dei boschi cedui avviati a fustaia e di quelli con età superiore ai quarant'anni, esclusi in quest'ultimo caso i cedui di castagno, robinia, carpino, salice, pioppo e ontano;
- b) il taglio raso laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale; sono fatti salvi gli interventi finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE."





La realtà: l'assenza di autorizzazione o le opere realizzate in difformità

- Art 181 1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'Articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.



La realtà: le sanzioni quando si valuta un intervento in bosco

Il discrimine per l'applicazione della sanzione penale va ricercato nell'individuare la sostanziale difformità che si concretizza quando ***il numero delle piante abbattute sia idoneo di per sé a produrre un rilevante impatto e modifica strutturale del soprassuolo boscato***



GRADO DI COPERTURA



Individuazione della sostanziale difformità: tornano gli incubi

L'alterazione dell'efficienza funzionale del bosco, in termini ecologici e paesaggistici, viene valutata dall'operatore del CFS.

In assenza di oggettivi parametri di riferimento, tale valutazione presenta un rilevante margine discrezionale in capo agli operatori di controllo la cui condotta dovrebbe ispirarsi od essere indirizzata da riferimenti guida, utili a discernere con chiarezza se e quando l'intervento sia da considerarsi impattante sotto il profilo paesaggistico.



QUALCUNO CI PROVA

La legge forestale della Toscana identifica la “sostanziale difformità” nei tagli ***“su superfici eccedenti di oltre il 20 per cento quella autorizzata o, comunque, eccedenti la superficie autorizzata di oltre 5.000 metri quadri”*** o ***“che comportino un prelievo maggiore ovvero un rilascio minore del 20 per cento, in numero di soggetti o in massa legnosa, rispetto a quanto autorizzato, consentito o prescritto.”***



<p>STRADE FORESTALI (Art. 49)</p> <p>Tipo di strada Strade camionabili principali Strade camionabili secondarie Strade trattorabili</p>	<p>Opere permanenti dotate di massicciata e strato d'usura o di fondo migliorato per il transito continuativo di autoveicoli con consolidamento scarpate con opere di sostegno e regimazione delle acque.</p> <p>Larghezza carreggiata 3,5 metri 3 metri 2,5 metri</p>
<p>PISTE FORESTALI (Art. 50)</p> <p>Tipo di pista Tracciati camionabili Tracciati trattorabili</p>	<p>Opere permanenti prive di massicciata stradale e strato d'usura con consolidamento scarpate con opere semplici e regimazione delle acque.</p> <p>Larghezza carreggiata 3 metri 2,5 metri</p>
<p>VIE DI ESBOSCO (Art. 52)</p> <p>Tipo di linea Linee per esbosco via cavo Linee per esbosco per gravità Vie d'esbosco per trattori</p>	<p>Realizzazioni temporanee funzionali all'esecuzione degli interventi selvicolturali.</p> <p>Gru a cavo, impianti a fune, ecc. Risine, avvallamento dei tronchi Ricavate con il solo taglio della vegetazione e limitati movimenti di terra con larghezza max piano viabile non superiore a 3 metri e scarpa media non superiore a 1 metro</p>

La realtà: l'art 51 del Reg.reg 8/r del 2011

Il regolamento forestale prevede (**art. 51**) che la progettazione di strade e piste forestali consti di elaborati tecnici completi con la definizione del tracciato e di opere d'arte ed il rilievo del terreno, riconoscendo a tale tipologia di viabilità una modificazione permanente dello stato dei luoghi che ha rilievo ai fini paesaggistici e per la cui esecuzione è richiesta l'autorizzazione paesaggistica (a volte anche quella idrogeologica) ed il permesso di costruire.



Autorizzazioni necessarie per la realizzazione di strade e piste forestali in zona sottoposta sia a vincolo idrogeologico che paesaggistico

- autorizzazione forestale ex artt. 7 R.D. n. 3267/1923, 4 D.Lgs. N. 27/2001;
- autorizzazione paesaggistica da parte dell'ente preposto, ai sensi degli artt. 146 e 167 D.Lgs. N. 42/2004;
- permesso di costruire da parte del Comune, che può essere rilasciato soltanto nel caso in cui siano state previamente rilasciate le predette autorizzazioni.



Sono considerate operazioni connesse agli interventi selvicolturali e pertanto esenti dall'autorizzazione paesaggistica, i seguenti interventi previsti dall'art. 48 del regolamento:

- a) l'adattamento funzionale delle strade e piste forestali, realizzato mediante il taglio della vegetazione, la riprofilatura della sede per assicurarne la percorribilità (no allargamenti o rettifiche del tracciato), la stabilizzazione delle scarpate, la realizzazione di rampe di accesso per macchine e attrezzature, inclusa la realizzazione delle opere temporanee necessarie per l'attraversamento e la regimazione delle acque superficiali;

(Max 100 metri cubi/ettaro) segue...



- b) la realizzazione di piazzole per l'installazione e l'uso delle macchine e attrezzature e di aree per il deposito temporaneo e la movimentazione del legname che non comportino modificazioni morfologiche o rilevanti movimenti di terreno (max 100 metri cubi/ettaro) e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;
- c) la realizzazione delle vie d'esbosco di cui all'art. 52 (solo taglio vegetazione, larghezza max 3 metri, scarpata media max 1 metro);
- d) La realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici per la movimentazione del terreno, di nuovi sentieri per l'accesso ai boschi di persone o animali da soma.





Il regime sanzionatorio

Sanzioni penali	Condotta punita	Pena
Art. 181	Esecuzioni di lavori su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione	Art. 44, lett. C) DPR n. 380/2001 – Arresto fino a 2 anni e ammenda da € 10.328,00 a 103.290,00
Art. 181, comma 1 bis	Lavori eseguiti senza autorizzazione o in difformità da essa che: a) Ricadono su immobili o aree dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 b) Ricadono su immobili o aree tutelate per legge, ex art. 142, ed abbiano comportato un aumento volumetrico superiore al 30% dei manufatti originari o un ampliamento superiore a 750 mcubi	Reclusione da 1 a 4 anni
Sanzioni amministrative		
Art. 167	Rimessione in pristino a spese del trasgressore	



La possibilità di evitare la sanzione

- Art 181 1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici' da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorita' amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1



La sanatoria: sempre l'art 181

- 1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative *[ripristinatorie o]* pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:
- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.



Autorizzazione paesaggistica in sanatoria

“Non si può dar luogo all’autorizzazione paesaggistica in sanatoria nel caso di interventi non edilizi di alterazione di territori coperti da foreste e da boschi, a ciò ostando l’art. 146, comma 4, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sul divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria fuori dai casi di cui all’art. 167, commi 4 e 5, sugli abusi minori a carattere edilizio”.

(Sentenza Consiglio di Stato 29 marzo 2013, n. 1851)



Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20

Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici
(Art.16 – Vigilanza e sanzioni)

La Regione Piemonte, con l'articolo 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, ha sub delegato ai Comuni le funzioni in materia di vigilanza e di sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, oggi abrogato e sostituito dall'art. 164 del D.Lvo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" (ora D lgs 42/2004).



La sub delega in materia di vigilanza e sanzioni ai Comuni riguarda non solo gli interventi per i quali è stata sub delegata la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, ma anche quelli per i quali la competenza è rimasta in capo alla Regione.



I poteri sub delegati includono l'effettuazione dell'accertamento, la scelta del tipo di sanzione (**rimessa in pristino o sanzione pecuniaria**), l'emissione delle ordinanze di demolizione, l'applicazione delle sanzioni in genere e, in caso di sanzione pecuniaria, sua quantificazione, irrogazione, riscossione ed introito nelle casse comunali.

La decisione su quale delle due sanzioni sia più opportuna è quindi assunta discrezionalmente dal comune, in funzione della gravità delle violazioni e delle esigenze di salvaguardia ritenute prioritarie.



I criteri di calcolo della sanzione pecuniaria sono contenuti al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 3 aprile 1989 n. 20, per gli interventi delegati ed elencati all'articolo 13, mentre per gli interventi non delegati si fa riferimento al criterio di calcolo di cui al comma 5 dell'articolo 16.



L.R. 20/89 - Art. 16 – Comma 5

L'applicazione dell'indennità pecuniaria prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in riferimento agli interventi non subdelegati ai Comuni, ai sensi dell'art. 13, comporta il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore ad Euro 5.164,56



- I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 16 della legge regionale 3 aprile 1989 n. 20, disciplinano altri procedimenti, promuovibili solo dalla Regione, in casi eccezionali, quando sussista un interesse pubblico concreto e attuale da ripristinare.
- Il comma 7 disciplina un particolare intervento per mezzo del quale la Regione, oltre alle sanzioni irrogate dal comune, può disporre in via eccezionale, con Decreto del Presidente, il ripristino dei luoghi anche dettando, motivatamente, particolari prescrizioni.
- I commi 8 e 9 fanno salvi i poteri sostitutivi della Regione: potere di ripristino il primo, di sospensione cautelativa delle opere e degli interventi senza, o in difformità, dall'autorizzazione paesaggistica ambientale il secondo. L'uso di tali poteri è discrezionale, ed è esercitato, con le modalità descritte nelle norme in esame, accertata l'inosservanza comunale agli obblighi di vigilanza, in presenza di un concreto ed attuale interesse pubblico, che deve essere rigorosamente motivato, alla loro assunzione.



Tutto semplice?

La definizione di bosco nazionale “dopo Monti”

- Art 26 DI 5/2012 conv con modif Ln 35/2012
- 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "la continuita' del bosco" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati"; b) al comma 6, dopo le parole: "i castagneti da frutto in attualita' di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5" sono inserite le seguenti: "ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: "non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati."



La definizione di bosco regionale “prima Monti”

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione è adottata la definizione di bosco di cui all'articolo 2, commi 1, 3 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Sono inoltre considerati bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.
2. Non sono considerati bosco le tartufaie coltivate di origine artificiale e l'arboricoltura da legno.
3. La continuità e l'omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di qualunque altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine.
4. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno dieci anni.



“ dopo Monti”le modifiche attraverso la norma finanziaria Lr 17/2013

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 4/2009 è inserito il seguente: "3 bis. Non sono, altresì, considerati bosco:
 - a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;
 - b) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;
 - c) i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola;
 - d) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi."
3. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 4/2009, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati."



Per la serie : mangiato pesante? ci si mette la Corte di Cassazione

- Corte cass. III sez penale 32807 del 29.7.2013
- La nozione di bosco..per consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte deve intendersi in senso normativo e non naturalistico



... e ancora

- Corte di Cass. Sez III penale n 1137 del 16.11.2006
- ..dopo il nuovo testo dell'art.117 Cost, le Regioni non hanno più titolo per definire il concetto di bosco al fine della tutela paesaggistica neppure relativamente al loro patrimonio di appartenenza...in altri termini la definizione di bosco ai fini della tutela paesaggistica spetta solo allo Stato



Per dormire ancora meno tranquilli: le compensazioni forestali

4. Sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio. Per i boschi gravati da vincolo idrogeologico, tale compensazione assolve anche alle finalità previste dall' articolo 9 della l.r. 45/1989.
5. Gli interventi di mitigazione sono da considerarsi integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione e sono definiti nell'ambito del provvedimento di autorizzazione.
6. La compensazione può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, con miglioramenti boschivi, o con versamento in denaro, secondo le modalità tecniche e le tempistiche stabilite con provvedimento della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
7. **La compensazione di cui al comma 6 non è dovuta per superfici inferiori ai 500 metri quadrati o per gli interventi di trasformazione delle aree boscate finalizzati al miglioramento del paesaggio e degli ecosistemi o quando si tratti dell'impianto di coltivazioni tipiche della zona o precedenti all'imboschimento dell'area considerata, purché coerenti con gli strumenti di pianificazione a valenza paesaggistica e naturalistica vigenti.**
8. La Giunta regionale, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi da parte del richiedente la trasformazione, stabilisce i criteri per la quantificazione, il deposito e lo svincolo di una cauzione.
9. Gli interventi di compensazione eseguiti direttamente dai richiedenti la trasformazione non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte.
10. Per il calcolo economico della compensazione di cui al comma 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i parametri e le metodologie per la classificazione delle superfici forestali fondate almeno sui seguenti elementi:
 - a) governo, composizione e struttura del bosco;
 - b) destinazioni o funzioni prevalenti indicate dagli strumenti di pianificazione forestale;
 - c) ubicazione;
 - d) vincoli;
 - e) tipologia e reversibilità della trasformazione.
11. Le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per la loro eventuale riconversione a uso forestale o per la realizzazione di opere pubbliche.



.....ma anche...

- Sempre dalla finanziaria 2013
- Il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente:" 7. Le compensazioni ambientali non sono dovute per gli interventi di trasformazione delle aree boscate finalizzati al miglioramento del paesaggio e degli ecosistemi o quando si tratti dell'impianto di coltivazioni tipiche della zona o precedenti all'imboschimento dell'area considerata, purchè coerenti con gli strumenti di pianificazione a valenza paesaggistica e naturalistica vigenti."



Dopo l'autorizzazione paesistica anche quella forestale?

- Ai sensi degli art 5 e 6 del Reg. reg.8/R gli interventi selvicolturali eseguiti su superfici comprese tra 5 e 10 ha richiedono comunicazione con relazione tecnica, e quelli superiori ai 10 ha l'autorizzazione con progetto di intervento.
- Ai sensi dei punti 3.1 e 3.2 degli allegati al regolamento, gli imboschimenti e i rimboschimenti rientrano negli interventi selvicolturali; la loro realizzazione non richiede autorizzazione paesistica ma occorre seguire le ordinarie procedure degli art 4,5,6 del regolamento



E per finire: i sic e le zps sono tutte aree vincolate paesaggisticamente

- Cass. Penale Sez III, 11875 del 2011
- ...il concetto di aree naturali protette è più ampio di quello dei parchi nazionali..in quanto comprende anche...sic e zps, che quindi rientrano nelle aree tutelate paesaggisticamente ai sensi dell'art 142, comma 1, lettera f) del D lgs 42/2004



E adesso ?

Come diceva il prof Cappelli, ordinario di Selvicoltura dell'Università degli Studi di Padova: I boschi crescono malgrado i forestali...





GRAZIE PER L'ATTENZIONE

